

Codice A1813A

D.D. 9 novembre 2016, n. 3094

R.D. 523/1904 e l.r. 12/2004 . Autorizzazione idraulica n. 46/2016 su progetto sistemazioni sottobacini idrografici rii vari, in Ala di Stura (To). Richiedente: Unione Montana Comuni Valli Lanzo, Ceronda e Casternone.

In data 05.10.2016 con nota prot n 3014 l'Unione Montana Comuni Valli Lanzo, Ceronda e Casternone, sede in frazione Fè n 2 di Ceres (To), C.F. n 92049610014, nell'ambito dei Piani di Manutenzione Ordinaria, ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione idraulica su progetti di sistemazioni sottobacini idrografici rii demaniali vari ricadenti nel territorio del Comune di Ala di Stura (To). Gli interventi riguardano: scheda 31_11_01001) in loc. Canova-Pertusetto il taglio selettivo della vegetazione in alveo al rio Curbassera; scheda 31_11_01002) sul rio Chianale, a monte e valle dell'intersezione con la S.P.1, il taglio selettivo della vegetazione in alveo con rifacimento-consolidamento di opere di difesa esistenti e demolizione di due massi che ostacolano il deflusso; scheda 31_11_01003) sul rio del Pis, a monte e valle dell'intersezione con la S.P.1, taglio selettivo della vegetazione; scheda 31_11_16001) sul rio d'Attia/della Chiesa, taglio selettivo vegetazione a monte dell'abitato con scarico briglia esistente per circa mc 200, ripristino briglia esistente, costruzione di nuova briglia impiegando materiale lapideo intasato con cls.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma del dott. geol. Roberto Franco, costituiti dalla relazione tecnica illustrativa, dalla relazione idraulica e geologica e da tavole grafiche, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

L'Unione Montana Valli Lanzo, Ceronda e Casternone, con deliberazione della in data 14.09.2016 n 109, ha approvato il progetto delle opere in oggetto.

Il Servizio Tutela della Fauna e Flora della Città Metropolitana di Torino, su richiesta dello scrivente Settore, in data 24.10.2016 con nota prot 123689 ha espresso parere favorevole sul progetto, con condizioni.

E' stata effettuata visita sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore scrivente al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, l'esecuzione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e s.m.i;
- vista la l.r. 4/2009 ed il regolamento forestale approvato con D.P.G.R. n 8/R del 20.09.2011;
- viste le ll.rr. n 12/2004 e n 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- visti l'art. 12 della l.r. 37/2006 e la D.G.R. n 72-13725 del 29.03.2010 recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici e s.m.i;
- visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti;

determina

di autorizzare ai fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904 ed ai fini della gestione del demanio idrico ai sensi della l.r. 12/2004, l'Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, all'esecuzione degli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali agli atti, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi che verranno realizzati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sistemazione longitudinale e trasversale dell'alveo nei riguardi sia delle spinte dei terreni, dei carichi accidentali e permanenti, che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, particolarmente per le fondazioni il cui piano d'appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno m. 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
3. le fondazioni delle opere di difesa dovranno essere cementate, mentre le parti in elevazione dovranno essere intasate di terra agraria e talee, il paramento esterno delle difese dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
4. i massi costituenti le opere dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; dovranno avere volume non inferiore a 0,40 mc. e peso superiore a 8,0 kN, comunque dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilizzati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
5. per il consolidamento della briglia esistente e la costruzione della nuova briglia, i massi impiegati dovranno essere idoneamente intasati di cls; il dissuasore della briglia in progetto, lato valle, dovrà essere dotato di taglione trasversale con profilo a "V" in massi cementati, con fondazione posta ad una profondità maggiore di m. 1 dal fondo alveo locale; le ali della nuova briglia e del taglione del dissuasore dovranno essere idoneamente immorsate nella sponda;
6. le movimentazioni di materiale d'alveo dovranno essere praticate con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d'acqua, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici agli atti; durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonché l'utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse;
7. la demolizione dei massi in alveo al rio Chianale dovrà essere eseguita per la sola parte emergente il piano d'alveo;
8. il materiale di risulta proveniente dagli scavi/demolizioni in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la formazione delle opere e/o per la colmatatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
9. il taglio della vegetazione dovrà essere effettuato nel rispetto dell'art. 37 del regolamento forestale 8/R/2011, conservando le associazioni vegetali allo stadio giovanile;
10. è obbligo di procedere alla raccolta ed allontanamento del materiale d'esbosco dalle zone inondabili;
11. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori / dei tagli della vegetazione dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

12. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere acquisite informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
13. la presente autorizzazione ha validità di mesi ventiquattro (24) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
14. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
15. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente atto, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
16. dovranno essere rispettate le condizioni impartite dal Servizio Tutela della Fauna e Flora della Città Metropolitana di Torino con la nota in premessa.
17. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente atto;
18. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

IL RESPONSABILE del SETTORE
(Arch. Adriano BELLONE)